



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio per i procedimenti negoziali  
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DEL  
D.LGS N. 165 DEL 2001  
LORO SEDI

ALL'ARAN

**Oggetto: Adempimenti relativi alla fruizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e per riunioni di organismi direttivi statutari ex CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ 19 novembre 2019.**

Sono giunti a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (di seguito Dipartimento) alcuni quesiti in ordine agli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni in attuazione delle disposizioni contenute nel CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ 19 novembre 2019 (di seguito CCNQ), con specifico riguardo alle modalità di comunicazione dei dati di fruizione delle agibilità sindacali e di recupero di quelle fruite in eccedenza.

Ciò premesso, al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contrattuali che regolano la materia e delle modalità operative della procedura GEDAP, di seguito vengono forniti alcuni chiarimenti in merito ai singoli adempimenti previsti dal CCNQ citato, che sono stati concordati con l'Aran.

### **1. Obblighi di comunicazione da parte delle Amministrazioni**

In via preliminare, si rammenta che le Amministrazioni **hanno l'obbligo** di inviare al Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, entro e **non oltre le due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione di tutte le prerogative sindacali da parte dei propri dipendenti. Al riguardo, l'articolo 22, comma 1, ultimo periodo del citato CCNQ prevede tassativamente che: ***"Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP"***.

È stato rilevato, tuttavia, che tale obbligo di comunicazione viene spesso disatteso da talune amministrazioni che ricorrono, in aggiunta alla modalità informatica, anche a quella cartacea (tramite e-mail o pec). Si invitano quindi, **data l'inefficacia delle comunicazioni attraverso tali modalità**, di provvedere esclusivamente tramite il sito web GEDAP.

Ne consegue che, a decorrere dalla data della presente nota, saranno rinviate a codeste amministrazioni tutte le comunicazioni in argomento con le medesime modalità con le quali sono pervenute al Dipartimento.

Si rammenta che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del predetto CCNQ è **responsabile dell'obbligo di comunicazione nel sistema GEDAP** della



fruizione della prerogativa sindacale entro le due giornate lavorative successive all'adozione del relativo provvedimento e ne risponde ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6. Si evidenzia, altresì, che l'aggiornamento nei prescritti termini del sistema GEDAP consente agli utenti interessati di poter verificare l'effettiva disponibilità delle prerogative ed evitare l'utilizzo/autorizzazione delle stesse in misura eccedente a quella stabilita.

Sempre in tema di obblighi di comunicazione, si rammenta che entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, le Amministrazioni tramite il sistema GEDAP, comunicano a questo **Dipartimento** tutte le **informazioni** relative ai dipendenti che nell'anno precedente hanno fruito delle prerogative sindacali, ai fini della predisposizione della Relazione al Parlamento e alla Corte dei Conti, prevista dall'articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n.15.

Del predetto invio è analogamente responsabile il titolare del procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del CCNQ (che ne risponde ai sensi dell'art.22, comma 6, dello stesso CCNQ).

## **2. Recuperi permessi per espletamento del mandato (art.10 CCNQ)**

In via preliminare si ribadisce che **il controllo del contingente e l'attivazione delle procedure di recupero dei predetti permessi è di esclusiva competenza di codeste amministrazioni** (cfr. orientamenti Aran CQRS64 e CQRS77).

Si rammenta che la verifica della disponibilità di ore residue nel contingente annuo assegnato è possibile tramite le apposite funzionalità della procedura GEDAP

Ai sensi del richiamato articolo 22 del CCNQ, le Amministrazioni **devono**, inoltre, **comunicare trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU**, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate e nell'ipotesi di superamento del contingente **devono** darne immediata notizia alle stesse. Le Amministrazioni, infine, devono **inviare alle associazioni sindacali i dati a consuntivo**, estratti dall'applicativo GEDAP, per la verifica che le medesime associazioni devono effettuare nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dal predetto applicativo si considerano definitivi.

Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve **compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo** detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti.

**Le Amministrazioni sono direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il recupero della prerogativa fruita e non spettante.** Inoltre, i dirigenti e/o i funzionari delle Amministrazioni sono responsabili personalmente, per la



parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali in violazione della normativa vigente.

Qualora le organizzazioni sindacali rappresentative o la RSU usufruiscano nell'anno di riferimento solo in parte del monte ore, si precisa **che la mancata fruizione dei permessi sindacali costituisce un risparmio per l'amministrazione e non è ammessa la possibilità di rinviare all'anno successivo eventuali residui**. Il monte ore si azzerà alla fine di ciascun anno e andrà ricalcolato all'inizio dell'anno successivo (cfr. orientamento Aran CQRS65).

### **3. Recupero delle altre prerogative sindacali: distacchi sindacali (art.7 CCNQ) e permessi per riunioni di organismi direttivi statutari (art.13 CCNQ)**

In relazione alle altre prerogative sindacali, la **verifica a consuntivo del rispetto del contingente è di esclusiva competenza del Dipartimento della Funzione pubblica**, che comunica alle singole Amministrazioni la **necessità di attivare la successiva azione di recupero che rientra, pertanto, nell'esclusiva competenza delle stesse**

Pertanto, nell'ipotesi in cui il Dipartimento riscontri uno sfioramento del contingente:

- **preliminarmente procede alla compensazione dell'eccedenza**, detraendo dal contingente dell'anno successivo di spettanza della singola associazione sindacale l'eccedenza;
- **successivamente, nei casi in cui si renda necessario, comunica l'eventuale differenza all'Amministrazione** che ha l'obbligo di recuperare il corrispettivo economico di ciò che non è stato possibile compensare.

Per i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari il Dipartimento, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi di spettanza dell'associazione medesima.

Si evidenzia, infine, che **l'azione di recupero è obbligatoria** e che il responsabile del procedimento incorre in responsabilità di natura amministrativo contabile nell'ipotesi di prescrizione della stessa.

Si richiamano codeste amministrazioni in indirizzo alla puntuale osservanza di quanto riportato nella presente nota.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott. Valerio Talamo)